

# TRIBUNALE DI BERGAMO

*Sezione Seconda Civile, Fallimentare e delle esecuzioni forzate*

-----

<p style="text-align: center;"><b>INDICAZIONI OPERATIVE</b> <b>PER ESPERTI STIMATORI E CUSTODI</b> <b>NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI</b></p>
--

Al fine di migliorare l'andamento delle procedure esecutive immobiliari del Tribunale di Bergamo e superare le criticità che si rinvencono a tutt'oggi in varie fasi del procedimento, tenuto conto che l'esecuzione forzata per espropriazione deve svolgersi secondo criteri di efficienza, efficacia e rapidità e considerate le indicazioni impartite agli Uffici Giudiziari dalla Linee Guida in tema di Buone Prassi nel Settore delle Esecuzioni Immobiliari (Delibera di Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura in data 11 ottobre 2017), si forniscono agli esperti stimatori le seguenti indicazioni operative ad integrazione e specificazione dei compiti già assegnati nel provvedimento di nomina e assegnazione del quesito:

- 1) **L'art. 173-bis, comma 2, disp. att. c.p.c., individua tra i "compiti dell'esperto", "prima di ogni attività" il controllo della "completezza dei documenti di cui all'articolo 567, secondo comma,**

del c.p.c.”, onerandolo della segnalazione al giudice – che avverrà “immediatamente” – di quelli “mancanti o inidonei”. E’ essenziale che eventuali criticità emergano agli albori della procedura in maniera tale che essi ove possibile siano prontamente superate ovvero, se ciò non è consentito, addivenendo quanto prima all’estinzione della procedura senza aggravii di spese. E’ peraltro evidente come una verifica efficace di documenti catastali e ipotecari invochi l’ausilio, per lo stimatore, di un’ulteriore professionalità maggiormente attrezzata a cogliere le implicazioni legali salienti della connotazione catastale e urbanistica dei beni e dei diritti che *prima facie* vi insistano, per cui si valuta imprescindibile offrire all’esperto il supporto tecnico di cui al successivo punto 2);

2) **Si rende noto che da questo momento in avanti nelle procedure esecutive immobiliari si provvederà alla nomina contestuale di esperto stimatore e del custode**, al fine di valorizzare la sinergia tra i medesimi nell’espletamento delle relative attività. In particolare l’esperto verrà supportato dal custode nel controllo della documentazione di cui all’art.567 c.p.c. Stimatore e custode provvederanno quale prima attività al riscontro della documentazione e alla verifica della completezza e adeguatezza della stessa, implicando questo, *in primis*, che sia acclarato che il bene pignorato è pervenuto al debitore esecutato a seguito di una serie di atti dispositivi validi ed efficaci, *in secundis*, che sia appurato che tutte le trascrizioni riguardanti detti atti siano collegate tra di loro e si profilino continuative. In particolare si tratterà di accertare: che il deposito della documentazione da scrutinare sia avvenuto nel rispetto del termine di legge, originario o prorogato e tenendo conto della sospensione feriale dei termini processuali ex art. 1 legge n. 742 del 1969; che il compendio documentale versato comprenda sia l’estratto attuale del catasto e l’estratto storico, che i certificati delle iscrizioni relative al ventennio anteriore alla trascrizione del pignoramento e i certificati delle trascrizioni (sia a favore che contro) afferenti il ventennio e risalenti all’ultimo atto di acquisto a titolo

derivativo od originario precedente il ventennio medesimo; che in capo al debitore esecutato sussista un documentato titolo di acquisto della proprietà (compravendita, donazione, successione testamentaria o legittima, usucapione ventennale, permuta); che gli atti di provenienza *mortis causa* siano stati trascritti, con la segnalazione degli atti di accettazione dell'eredità non trascritti (Cass. n. 11638/2014); che non constino trascrizioni o iscrizioni relative ad atti *lato sensu* pregiudizievoli (es. contratti preliminari, assegnazioni di casa coniugale, citazioni in rivendica, atti di "asservimento" urbanistici, atti costitutivi di fondi patrimoniali), segnalandone la natura in caso contrario; che, in ipotesi di deposito della certificazione notarile sostitutiva, la storia dell'immobile sia stata scrupolosamente descritta e la fisionomia del cespite risulti chiara, sia dal punto di vista catastale che da quello relativo alla situazione di "appartenenza" del bene (il pubblico ufficiale redigente deve far menzione di tutti i soggetti che, nel ventennio che precede la trascrizione del vincolo pignoratizio, siano stati titolari di diritti reali sugli immobili oggetto di procedura). E' disponibile sul sito Internet del Tribunale di Bergamo (<http://www.tribunale.bergamo.it> - sezione AREA PROCEDURE ESECUTIVE, che si trova in basso a destra nell'home page - cliccando il banner "Modulistica per esperti stimatori e custodi") una *check list* dei principali controlli da effettuare che dovrà essere compilata e allegata all'elaborato peritale ("Scheda di controllo esecuzioni immobiliari");

**3) il custode e l'esperto dovranno eseguire un accesso congiunto al bene pignorato entro 20 giorni dall'assegnazione dell'incarico, procedendo ad identificare le persone che occupano l'immobile, ferme le ulteriori attività che ciascuno è chiamato a svolgere in relazione all'incarico affidato;**

**4) Il giuramento dello stimatore e l'accettazione dell'incarico da parte del custode. Si rende noto che d'ora in poi il giuramento dello stimatore e l'accettazione dell'incarico da parte del custode non avverranno mediante comparizione fisica in cancelleria, bensì**

depositando in SIECIC la propria accettazione dell'incarico e il giuramento. Ai sensi dell'art. 161 disp. att. c.p.c. è previsto che "L'esperto nominato dal giudice a norma dell'articolo 568 ultimo comma del codice presta giuramento di bene e fedelmente procedere alle operazioni affidategli". Ciò rende non imprescindibile il passaggio materiale dell'ausiliario dalla cancelleria, dovendo intendersi necessaria la mera e inequivoca presa di contatto con l'ufficio. Il modello per l'accettazione dell'incarico e il giuramento è allegato alle presenti indicazioni ed è disponibile sul sito Internet del Tribunale di Bergamo (<http://www.tribunale.bergamo.it> - sezione AREA PROCEDURE ESECUTIVE, che si trova in basso a destra nell'home page - cliccando il banner "Modulistica per esperti stimatori e custodi");

**5) Al momento del primo accesso il custode dovrà consegnare al debitore l'Informativa al debitore** disponibile sempre sul sito Internet del Tribunale di Bergamo (<http://www.tribunale.bergamo.it> - sezione AREA PROCEDURE ESECUTIVE, che si trova in basso a destra nell'home page- cliccando il banner "Modulistica per esperti stimatori e custodi"). Va sottolineato che il debitore nel momento in cui inizia la procedura è in una posizione di sostanziale ed oggettiva debolezza, atteso che, nella maggior parte dei casi, è finanche sprovvisto dei mezzi utili per giovare di una assistenza legale; non ha poi contezza né delle modalità di svolgimento della procedura, né dei passi più adeguati, in diritto ed in fatto, per far valere i propri interessi. Sarà dunque necessario trasmettergli tutte le informazioni che sono state inserite nell'apposito documento sia in lingua italiana che inglese. Va sempre prospettata al debitore l'opportunità di eleggere domicilio, posto che, in caso contrario, tutte le comunicazioni avverrebbero in cancelleria. Sarà anche chiarito che, a partire dalla data del pignoramento, egli non potrà più riscuotere eventuali frutti e rendite dell'immobile (canoni, ecc.) che dovranno essere invece acquisiti dal custode; che i mobili presenti nel bene, al momento del rilascio, dovranno essere

asportati, oppure verranno venduti o distrutti. Ancora più rilevanti, se possibile, saranno le informazioni sulla migliore e più proficua condotta in fatto. Il primo, più rilevante messaggio da trasmettere, sarà quello per cui qualsiasi attività egli intenda porre in essere, dovrà esser compiuta il più presto possibile, ad evitare maggiori costi e la perdita di opportunità altrimenti percorribili. Il debitore, infatti, vede come unico momento rilevante quello del rilascio del bene, che egli pensa avverrà solo dopo la vendita; tende conseguentemente ad adagiarsi nella prospettiva di attivarsi solo quando tale momento arriverà. Dovrà dunque essergli fatto presente che ora, di regola, l'ordine di liberazione sarà emesso ed eseguito nell'immediatezza, ben prima di arrivare agli esperimenti di vendita. Dovranno essergli chiariti i compiti dello stimatore e del custode, affinché egli possa proficuamente interagire con essi (evitando, ad esempio, inutili atteggiamenti ostruzionistici, ma anzi giovandosi di indicazioni e informazioni che essi potranno fornirgli). Dovrà essergli chiarito che, nel caso in cui il pignoramento riguardi solo una quota del bene, ciò non fermerà la procedura, perché potrà essere venduto l'intero; che gli altri comproprietari potranno però rendersi acquirenti della quota, evitando così il giudizio di divisione. Gli si prospetterà la possibilità di avviare subito trattative di bonario componimento con i creditori; con l'indicazione che ogni trattativa dovrà indefettibilmente essere condotta con tutti i soggetti intervenuti nella procedura, ad evitare che, concluso un accordo con uno o alcuni di essi, l'esecuzione prosegua comunque per impulso degli altri.

**6) E' stata prevista obbligatoriamente per gli esperti la redazione della perizia secondo uno schema standardizzato** disponibile sul sito Internet del Tribunale di Bergamo (<http://www.tribunale.bergamo.it> - sezione AREA PROCEDURE ESECUTIVE, che si trova in basso a destra nell'home page) e questo al fine di rendere la perizia leggibile in modo agevole, a beneficio tanto del magistrato, quanto delle parti e, soprattutto, degli offerenti. In particolare, la chiarezza della descrizione del compendio,

l'esplicitazione dei criteri di stima, la comparabilità tra perizie di beni diversi, atta a facilitarne il confronto, costituiranno potenti fattori per rendere appetibile il bene e stimolare l'interesse del mercato.

**7) Nell'ipotesi in cui sia stata pignorata una quota indivisa si ricorda che il punto 7) del quesito** richiede di precisare se la quota in titolarità dell'esecutato sia suscettibile di separazione in natura (attraverso cioè la materiale separazione di una porzione di valore esattamente pari alla quota). L'esperto a tal proposito deve esplicitare se l'immobile risulti comodamente divisibile in porzioni di valore simile per ciascun comproprietario, predisponendo se del caso una bozza di progetto di divisione, in maniera tale da evitare il successivo altrimenti ineludibile giudizio di divisione;

**8) Si chiarisce che nel punto 9) del quesito peritale laddove si invita il perito alla determinazione del valore di mercato del bene,** procedendo al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, il valore per metro quadro e il valore complessivo, devono sempre essere esposti analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima che devono operarsi nel caso concreto distinguendo i singoli correttivi es. per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, per lo stato d'uso e di manutenzione, per lo stato di possesso, per le eventuali spese condominiali insolute, in maniera tale che se nel corso del procedimento taluna di tali criticità sia rimossa, sia comunque possibile l'utilizzo della perizia di stima, senza necessità di adeguamenti, risultando in ogni caso già determinato il valore di mercato del bene con e senza correttivi (es. se l'immobile è locato il valore di mercato va prima calcolato considerando l'immobile libero e poi tenendo conto della locazione in corso). L'onorario dello stimatore dovrà essere computato sul valore di mercato finale del bene;

**9) Si chiarisce che nel punto 11) del quesito peritale, laddove è richiesto di accertare lo stato di possesso del bene,** va specificato chi occupa il bene, se il debitore esecutato o soggetti terzi. Nel caso di

immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve precisare il titolo in forza del quale abbia luogo l'occupazione (ad esempio: contratto di locazione; affitto; comodato; provvedimento di assegnazione della casa coniugale; ecc.) oppure - in difetto - indicare che l'occupazione ha luogo in assenza di titolo.

In ogni caso, laddove l'occupazione abbia luogo in forza di uno dei titoli sopra indicati, l'esperto deve sempre acquisire copia dello stesso ed allegarlo alla relazione. Laddove si tratti di contratto di locazione o di affitto, l'esperto deve verificare la data di registrazione, la data di scadenza, l'eventuale data di rilascio fissata o lo stato della causa eventualmente in corso per il rilascio. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi, l'esperto deve inoltre acquisire certificato storico di residenza dell'occupante. Nel caso di immobile occupato da soggetti terzi con contratto di locazione opponibile alla procedura (ad esempio, contratto di locazione registrato in data antecedente al pignoramento), l'esperto verificherà se il canone di locazione sia inferiore di un terzo al valore locativo di mercato o a quello risultante da precedenti locazioni al fine di consentire al giudice dell'esecuzione ed all'eventuale aggiudicatario di procedere alle determinazioni di cui all'art. 2923, terzo comma, c.c.

**10) All'elaborato peritale dovrà essere allegato - oltre alla "scheda di controllo esecuzioni immobiliari" / check list dei principali controlli effettuati sulla documentazione di cui sopra - un foglio riassuntivo di tutti gli identificativi catastali dei beni periziati, in formato .rtf o word.zip, da utilizzarsi nella predisposizione dell'ordinanza di vendita per agevolare la redazione del medesimo provvedimento;**

**11) Si richiama al rispetto dei termini di deposito della relazione peritale da parte degli stimatori, costituendo quest'ultima un elemento condizionante il successivo corso dell'esecuzione forzata. Richieste di proroghe potrebbero trovare accoglimento solo se avanzate prima della scadenza del termine assegnato (art. 154 c.p.c.)**

e solo se dovute a cause oggettive e quindi non imputabili al perito, il quale dovrà sempre documentare, non di non poter adempiere nel termine concessogli, ma anche di essersi attivato per tempo nella cura sollecita dei propri adempimenti anche presso gli uffici pubblici. Il ripetuto mancato rispetto dei termini da parte del consulente potrebbe essere oggetto di immediata segnalazione al Presidente del Tribunale e all'Ordine di appartenenza del perito. La reiterata intempestività nel deposito degli elaborati potrebbe essere, inoltre, causa di esclusione dall'affidamento di ulteriori incarichi;

**12) il Custode curerà l'apertura di un conto corrente** per ciascuna procedura presso un Istituto Bancario della piazza di Bergamo (Istituto che deve essere in grado di fornire servizio di home banking con credenziali che - a richiesta - il custode dovrà mettere a disposizione della Cancelleria), nelle ipotesi in cui debbano essere riscossi canoni di locazione o affitti in favore della procedura, comunicando sin dalla prima relazione gli elementi identificativi del conto.

Si ricorda che la relazione è destinata non solo al giudice e alle parti ma altresì al pubblico dei potenziali acquirenti, nonché a coloro ai quali gli acquirenti eventualmente si rivolgano nel procedere all'acquisto (principalmente, istituti di credito nel caso di richiesta di finanziamento per l'acquisto), ragion per cui - sotto questo profilo - anche in considerazione della pubblicazione della perizia sui siti internet indicati dal giudice nell'ordinanza di autorizzazione della vendita, la relazione di stima costituisce il principale strumento d'informazione del pubblico interessato a procedere all'acquisto dell'immobile pignorato e deve fornire tutti gli elementi per avvicinare il pubblico al bene da vendere e nel contempo consentire al pubblico di adottare in piena consapevolezza le proprie determinazioni.

Si comunichi ai professionisti che svolgono le funzioni di esperto stimatore e custode per il Tribunale di Bergamo e agli Ordini



professionali di avvocati, dottori commercialisti, notai, architetti, geometri e ingegneri per la divulgazione ai propri iscritti, unitamente al modello di decreto di fissazione dell'udienza ex art.569 c.p.c.

Bergamo, 14 ottobre 2018

Il Presidente della Seconda Sezione

Dott.Laura De Simone